



3.2.2017

## **PROGETTO DI PARERE**

della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

destinato alla commissione per i bilanci e alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e il potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti

(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

Relatore (per parere): Eva Kaili

(\*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento

PA\_Legam

## BREVE MOTIVAZIONE

Gli attuali bassi livelli di crescita e di ripresa nell'Unione europea del dopo-crisi sono il risultato di un declino della produzione dovuto a fattori quali il rallentamento del progresso tecnologico, la transizione strutturale verso settori a bassa produttività e gli alti rapporti di leva. È pertanto di fondamentale importanza concentrare le nostre forze su un impegno coordinato, in maniera responsabile da un punto di vista economico, ambientale e sociale, per evitare il rischio di una stagnazione secolare.

In linea con il proprio mandato, la commissione ITRE pone al centro delle proprie priorità l'ottimizzazione del settore dell'energia, il settore delle telecomunicazioni, le tecnologie digitali, la ricerca e l'innovazione e i contesti industriali nuovi e tradizionali. Questi settori sono alla base dell'accelerazione della produttività di cui l'Europa ha un gran bisogno.

Il relatore ritiene che il FEIS 2.0 sia un'opportunità per accelerare la produzione europea, oltre a rappresentare uno strumento dinamico potenzialmente in grado di ridefinire il quadro attuale per gli investimenti nell'Unione, mediante l'armonizzazione dell'ecosistema economico, la riduzione della burocrazia e l'eliminazione dell'inefficienza in termini di coordinamento e delle frizioni strutturali.

Tuttavia, il FEIS non è uno strumento della politica di coesione, quanto piuttosto un fattore di stimolo della capacità economica dell'UE che dovrebbe contribuire alla copertura delle lacune degli Stati membri sugli investimenti. Il FEIS è un meccanismo di valore aggiunto che punta ad accrescere e affiancare, e non a competere, con le risorse e le strutture finanziarie esistenti. Corollario fondamentale, di conseguenza, è che il FEIS non dovrebbe mai, né ora, né nel futuro, sostituirsi a fondi di coesione e strumenti analoghi.

Per raggiungere con successo i propri obiettivi di investimento, il FEIS dovrebbe perfezionare la realizzazione del potenziale economico di ciascuno Stato membro, in termini sia geografici, sia settoriali. Purtroppo, però, non ha ancora vinto la scommessa della diversificazione geografica e settoriale.

Il relatore sottolinea che l'UE non può riprendere la crescita e dare impulso all'occupazione e alla prosperità con un atteggiamento di "ordinaria amministrazione". Occorrono impegno e tenacia a medio e lungo termine. Non è uno scatto, ma una maratona. La BEI e la Commissione, le due istituzioni principalmente responsabili dell'esecuzione del FEIS, dovrebbero acquisire questa mentalità. Lo scopo non è assegnare le risorse il più presto possibile: il contenuto, l'addizionalità e la diffusione geografica pesano più della rapidità con cui si assorbono i fondi.

Il presente parere della commissione ITRE si concentra in particolare sui campi dell'energia, delle telecomunicazioni, della ricerca, delle tecnologie digitali e delle PMI, ed esamina le attuali criticità del FEIS nell'affrontare le carenze settoriali e geografiche del mercato e le situazioni insoddisfacenti di investimento, che dovrebbero ora essere sanate con il FEIS 2.0.

In base al ragionamento sopra illustrato, il relatore propone le seguenti modifiche al FEIS 2.0:

- i progetti sostenuti dal FEIS dovrebbero presentare maggiore addizionalità. La BEI dovrebbe perfezionare la sua capacità di accettare progetti più rischiosi, ricorrendo sia

a strumenti per la condivisione dei rischi, sia a garanzie di prima perdita che saranno particolarmente utili nei progetti infrastrutturali;

- la trasparenza e l'affidabilità durante le procedure di selezione dovrebbero essere un requisito ex-ante per il criterio dell'addizionalità e per l'esecuzione del regolamento FEIS che il FEIS 2.0 dovrebbe salvaguardare;
- occorre tutelare la diversificazione geografica affrontando esplicitamente il problema dei diversi premi di rischio attribuiti a progetti simili in zone diverse dell'UE, che emana dalla differenza dei profili di rischio degli Stati membri;
- il terzo filone del piano europeo per gli investimenti (rimuovere gli ostacoli agli investimenti) è una condizione necessaria per il successo del FEIS, ma non vi si può fare ricorso come alibi per legittimare le carenze nell'assorbimento del FEIS, soprattutto nei paesi interessati alla coesione o negli Stati membri maggiormente colpiti dalla recente crisi economica;
- La Commissione dovrebbe cooperare strettamente con la BEI per rafforzare il ruolo degli istituti di promozione nazionale e per istituirli negli Stati membri che ne sono sprovvisti.
- per attrarre nuovi fondi, la Commissione dovrebbe collaborare strettamente con gli organismi di regolamentazione finanziaria dell'UE per consentire agli istituti finanziari di investire di più in progetti infrastrutturali a lungo termine alleggerendo le relative restrizioni normative nei loro bilanci;
- l'esecuzione rigorosa del patto di stabilità e di crescita non dovrebbe rappresentare un ostacolo al ricorso al FEIS per gli investimenti nelle infrastrutture da parte degli Stati membri. La Commissione dovrebbe adottare politiche in questa direzione;
- occorrerebbe evidenziare in particolare i progetti favorevoli alla crescita e alla creazione di occupazione nelle zone isolate e nelle regioni meno sviluppate;
- i finanziamenti del meccanismo per collegare l'Europa (MCE) e le altre strutture correlate non dovrebbero competere con il FEIS o con il suo orientamento basato sul mercato che punta a concentrare nuovi fondi e a mobilitare capitali non sfruttati. È pertanto necessaria una commistione ottimale di risorse per ottenere lo slancio degli investimenti nell'UE. Occorrerebbe prendere in considerazione il quadro normativo che consente tale commistione. Il regolamento finanziario Omnibus dovrebbe contribuire a tale obiettivo;
- occorrerebbe espandere i progetti per le infrastrutture plurinazionali. La Commissione dovrebbe impegnarsi nell'armonizzazione delle diversità normative fra gli Stati membri. Questo elemento è necessario per accelerare i progetti infrastrutturali che coinvolgono due o più Stati membri o quelli frontalieri.
- il potenziamento e l'espansione del ruolo del polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI) rivestono un'importanza decisiva per il successo del FEIS. Il polo dovrebbe assistere gli enti locali, le istituzioni senza fini di lucro e gli investitori, agevolare la creazione di piattaforme per gli investimenti ove necessario, contribuire alla costituzione di società veicolo e partenariati pubblico-privati, oltre a offrire consulenza alle parti interessate sulle fonti di finanziamento innovative, soprattutto sui progetti infrastrutturali, per l'energia e per il settore digitale;
- in linea con gli impegni della COP21, il FEIS dovrebbe sostenere almeno fino al 40 % i progetti che contribuiscono all'azione per il clima, compreso un finanziamento di

almeno il 20 % a sostegno dei progetti per l'efficienza energetica. Occorrerebbe evitare i progetti sui combustibili fossili;

- in linea con i vantaggi competitivi dell'UE nel campo delle tecnologie digitali, il FEIS dovrebbe porre il settore digitale, un settore orientato al futuro, in cima alle sue priorità per il finanziamento, con particolare riferimento ai progetti che ampliano la capacità e l'infrastruttura per la connettività, la sicurezza informatica, le reti, le piattaforme *blockchain*, Internet delle cose, ecc.. Tale attribuzione di priorità dovrebbe essere rafforzata dagli esperti dei corrispondenti settori del PECEI e dalla governance decisionale della BEI;
- il FEIS dovrebbe affrontare le lacune negli investimenti per la ricerca, soprattutto nei settori pionieristici e di bassa maturità tecnologica che dovrebbero dar forma e definire la domanda dei consumatori nei prossimi vent'anni;
- la Commissione e la BEI dovrebbero collaborare per individuare attivamente le giurisdizioni non cooperative e per definire criteri chiari e pubblicamente accessibili che aumentino la certezza del diritto del FEIS senza minare le norme dell'Unione sulle questioni legate alla governance fiscale.

## EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per i bilanci e la commissione per i problemi economici e monetari, competenti per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di regolamento Considerando 4

##### *Testo della Commissione*

(4) ***Attuato e cofinanziato dal gruppo BEI, il FEIS procede sicuro e puntuale verso il conseguimento dell'obiettivo di*** mobilitare almeno 315 miliardi di EUR di investimenti aggiuntivi nell'economia reale entro metà 2018. L'assorbimento da parte del mercato è stato ***particolarmente*** rapido nell'ambito dello sportello relativo alle PMI, nel quale i risultati del FEIS superano di gran lunga le aspettative. A luglio 2016 tale sportello è stato quindi incrementato di 500 milioni di EUR nel rispetto dei vigenti parametri previsti dal regolamento (UE) 2015/1017. La quota assegnata alle PMI andrebbe aumentata in considerazione

##### *Emendamento*

(4) ***Occorre ancora valutare appieno l'impatto del FEIS nell'affrontare le lacune sugli investimenti, gli alti livelli di disoccupazione e i bassi tassi di crescita dell'Unione del dopo-crisi.*** Il FEIS dovrebbe mobilitare l'importo-obiettivo di 315 miliardi di EUR di investimenti aggiuntivi entro metà 2018. ***Appare tuttavia già evidente che*** l'assorbimento da parte del mercato è stato ***più*** rapido nell'ambito dello sportello relativo alle PMI, nel quale i risultati del FEIS superano di gran lunga le aspettative, ***che nel quadro dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione.*** A luglio 2016 tale

della domanda eccezionale del mercato di finanziamenti alle PMI nell'ambito del FEIS: il 40 % della maggiore capacità di rischio del FEIS dovrebbe essere destinato a migliorare l'accesso ai finanziamenti per le PMI.

sportello è stato quindi incrementato di 500 milioni di EUR nel rispetto dei vigenti parametri previsti dal regolamento (UE) 2015/1017. La quota assegnata alle PMI andrebbe aumentata in considerazione della domanda eccezionale del mercato di finanziamenti alle PMI nell'ambito del FEIS: il 40 % della maggiore capacità di rischio del FEIS dovrebbe essere destinato a migliorare l'accesso ai finanziamenti per le PMI.

Or. en

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento Considerando 5

#### *Testo della Commissione*

(5) Il 28 giugno 2016 il Consiglio europeo ha concluso che "Il piano di investimenti per l'Europa, in particolare il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) ha già prodotto risultati concreti *e rappresenta una misura essenziale per contribuire a mobilitare gli investimenti privati facendo nel contempo un uso intelligente delle scarse risorse di bilancio*". La Commissione intende presentare a breve proposte sul futuro del FEIS che dovrebbero essere esaminate con urgenza dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

#### *Emendamento*

(5) Il 28 giugno 2016 il Consiglio europeo ha concluso che "Il piano di investimenti per l'Europa, in particolare il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) ha già prodotto risultati concreti *e notevoli. Tuttavia, restano l'inefficienza e lo squilibrio in termini di diversificazione geografica e settoriale. Tenendo in considerazione tali squilibri, come pure le frizioni finanziarie esistenti, gli ostacoli strutturali, i quadri normativi e l'atteggiamento conservativo degli investitori, la Commissione dovrebbe intraprendere iniziative ambiziose per contribuire alla mobilitazione degli investimenti privati e provvedere all'introduzione delle trasformazioni normative necessarie per consentire agli istituti finanziari di includere nei loro portafogli più progetti infrastrutturali, compresi maggiori finanziamenti alle PMI, facendo ricorso oculatamente, al contempo, alle ridotte risorse di bilancio.*

Or. en

### Emendamento 3

#### Proposta di regolamento

##### Considerando 6

###### *Testo della Commissione*

(6) ***Il FEIS è stato istituito per un periodo iniziale di tre anni con l'obiettivo di mobilitare almeno 315 miliardi di EUR di investimenti. Visto il successo dell'iniziativa*** la Commissione intende raddoppiare il FEIS sia per durata sia per capacità finanziaria. La proroga prevista dalla proposta legislativa copre il periodo del vigente quadro finanziario pluriennale e dovrebbe generare in totale almeno 500 miliardi di EUR di investimenti da qui al 2020. Per aumentare ulteriormente la potenza di fuoco del FEIS e riuscire a raddoppiare l'obiettivo di investimento, anche gli Stati membri dovrebbero contribuire in via prioritaria.

###### *Emendamento*

(6) ***Visti gli indicatori positivi*** la Commissione intende raddoppiare il FEIS sia per durata sia per capacità finanziaria. La proroga prevista dalla proposta legislativa copre il periodo del vigente quadro finanziario pluriennale e dovrebbe generare in totale almeno 500 miliardi di EUR di investimenti da qui al 2020. Per aumentare ulteriormente la potenza di fuoco del FEIS e riuscire a raddoppiare l'obiettivo di investimento, anche gli Stati membri dovrebbero contribuire in via prioritaria.

Or. en

### Emendamento 4

#### Proposta di regolamento

##### Considerando 8

###### *Testo della Commissione*

(8) Con la proroga e il potenziamento il FEIS dovrebbe far fronte ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali che ancora permangono e continuare a mobilitare finanziamenti del settore privato da destinare a quegli investimenti di importanza fondamentale per il futuro dell'Europa in termini di occupazione, ***anche*** giovanile, crescita e competitività che presentano una maggiore addizionalità. Sono compresi investimenti nei settori: energia, ambiente e azione per

###### *Emendamento*

(8) Con la proroga e il potenziamento il FEIS dovrebbe far fronte ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali che ancora permangono e continuare a mobilitare finanziamenti del settore privato da destinare a quegli investimenti di importanza fondamentale per il futuro ***della qualità sostenibile e degli alti livelli di capitale umano*** dell'Europa in termini di occupazione ***di qualità, soprattutto*** giovanile, crescita e competitività che presentano una maggiore

il clima, capitale sociale e umano (con le infrastrutture collegate), sanità, ricerca e innovazione, trasporto transfrontaliero e sostenibile, trasformazione digitale. È opportuno in particolare incrementare il contributo delle operazioni sostenute dal FEIS al conseguimento degli ambiziosi obiettivi dell'Unione fissati alla conferenza di Parigi sul clima (COP21). È **opportuno** dare sempre maggiore centralità ai progetti prioritari di interconnessione delle reti energetiche e ai progetti dedicati all'efficienza energetica. Inoltre, il FEIS non dovrebbe finanziare le autostrade, salvo se necessario per sostenere gli investimenti privati nei trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione o in progetti transfrontalieri di trasporto che interessano almeno uno di tali paesi. Benché i progetti nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura siano già ammissibili, a fini di chiarezza è opportuno affermare esplicitamente che rientrano negli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS.

addizionalità, **oltre che per l'aumento della coesione sociale, dell'inclusione sociale e del conseguente benessere dei cittadini dell'Unione**. Sono compresi investimenti nei settori: energia, ambiente e azione per il clima, capitale sociale e umano (con le infrastrutture collegate), sanità, ricerca e innovazione, trasporto transfrontaliero e sostenibile, trasformazione digitale. È **necessario** in particolare incrementare il contributo delle operazioni sostenute dal FEIS al conseguimento degli ambiziosi obiettivi dell'Unione fissati alla conferenza di Parigi sul clima (COP21). È opportuno dare sempre maggiore centralità ai progetti prioritari di interconnessione delle reti energetiche e ai progetti dedicati all'efficienza energetica. **Analogamente, nel settore digitale e nell'ambito dell'ambiziosa politica dell'Unione sull'economia digitale, occorrerebbe stabilire nuovi obiettivi per le infrastrutture digitali che garantiscano all'Unione di ricoprire una posizione pionieristica a livello mondiale nella nuova era del cosiddetto "internet delle cose", della tecnologia blockchain e della sicurezza informatica e di rete**. Inoltre, **l'assistenza offerta alle aree strategiche che hanno subito tagli agli investimenti per finanziare il FEI, quali i finanziamenti alla ricerca, soprattutto sui bassi livelli di maturità tecnologica, dovrebbe rappresentare uno dei criteri per il successo del FEIS**. Inoltre, il FEIS non dovrebbe finanziare le autostrade, salvo se necessario per sostenere gli investimenti privati nei trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione o in progetti transfrontalieri di trasporto che interessano almeno uno di tali paesi. Benché i progetti nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura siano già ammissibili, a fini di chiarezza è opportuno affermare esplicitamente che rientrano negli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS. **Il FEIS non dovrebbe finanziare i progetti**



## **Emendamento 5**

### **Proposta di regolamento Considerando 9**

#### *Testo della Commissione*

(9) Elemento chiave del FEIS, l'addizionalità dovrebbe essere rafforzata nella selezione dei progetti. In particolare, le operazioni dovrebbero essere ammissibili al sostegno del FEIS soltanto se servono a far fronte a fallimenti del mercato e situazioni di investimento subottimali individuati chiaramente. Dati l'intrinseca difficoltà che le contraddistingue e l'elevato valore aggiunto che rappresentano per l'Unione, le operazioni su infrastrutture di collegamento tra due o più Stati membri inserite nello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione, infrastrutture elettroniche comprese, dovrebbero essere considerate operazioni rispondenti al criterio di addizionalità.

#### *Emendamento*

(9) Elemento chiave del FEIS, l'addizionalità dovrebbe essere rafforzata nella selezione dei progetti. In particolare, le operazioni dovrebbero essere ammissibili al sostegno del FEIS soltanto se servono a far fronte a fallimenti del mercato e situazioni di investimento subottimali individuati chiaramente. Dati l'intrinseca difficoltà che le contraddistingue e l'elevato valore aggiunto che rappresentano per l'Unione, le operazioni su infrastrutture di collegamento tra due o più Stati membri inserite nello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione, infrastrutture elettroniche comprese, dovrebbero essere considerate operazioni rispondenti al criterio di addizionalità. ***La BEI ha già sviluppato una vasta gamma di prodotti per agevolare un'ulteriore assunzione dei rischi, principalmente mediante strumenti di condivisione del rischio. Tuttavia, al fine di accelerare gli investimenti sui progetti infrastrutturali si dovrebbero sviluppare regimi di "garanzia di prima perdita".***

## **Emendamento 6**

### **Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo)**

***(9 bis) La trasparenza sull'ammissibilità, l'approvazione e la selezione dei progetti è una condizione essenziale e deve essere riconosciuta nella struttura di governance del processo decisionale. Pertanto, è importante confermare continuamente l'affidabilità dei responsabili delle decisioni per evitare che le difficoltà attuazione del regolamento (UE) n. 2015/1017 si perpetuino nel presente regolamento. Inoltre, la Commissione dovrebbe collaborare strettamente con la BEI per stabilire criteri predefiniti, chiari, obiettivi e pubblicamente consultabili per ridurre l'incertezza del diritto e migliorare la governance fiscale, soprattutto se le attività di finanziamento coinvolgono soggetti legati alle giurisdizioni non cooperative.***

Or. en

## **Emendamento 7**

### **Proposta di regolamento Considerando 10**

*Testo della Commissione*

(10) Date le potenzialità che presentano di aumentare l'efficienza dell'intervento del FEIS, è opportuno incoraggiare le operazioni di finanziamento misto che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione, come quelli disponibili nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa, e finanziamenti del gruppo BEI, compresi i finanziamenti erogati dalla BEI nell'ambito del FEIS, e di altri investitori. La combinazione fra strumenti mira a aumentare il valore aggiunto della spesa dell'Unione, attraendo ulteriori risorse dagli

*Emendamento*

(10) Date le potenzialità che presentano di aumentare l'efficienza dell'intervento del FEIS, è opportuno incoraggiare le operazioni di finanziamento misto che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione, come quelli disponibili nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa, e finanziamenti del gruppo BEI, compresi i finanziamenti erogati dalla BEI nell'ambito del FEIS, e di altri investitori. La combinazione fra strumenti mira a aumentare il valore aggiunto della spesa dell'Unione, attraendo ulteriori risorse dagli

investitori privati e a garantire la sostenibilità economica e finanziaria degli interventi cui è destinato il sostegno.

investitori privati e a garantire la sostenibilità economica e finanziaria degli interventi cui è destinato il sostegno. ***In considerazione della complessità intrinseca di tali strumenti, il PECEI dovrebbe inoltre fornire consulenza sulle migliori scelte e combinazioni di strumenti di finanziamento. Inoltre, essendo uno strumento orientato dal mercato che offre consulenza sugli investimenti a diversi settori del mercato, il PECEI dovrebbe mettere la propria competenza anche a disposizione di altri organismi di consulenza sugli investimenti con migliore conoscenza dei settori specifici del mercato. La promozione di un'ulteriore collaborazione fra il PECEI e gli altri organismi di consulenza sugli investimenti sarà fondamentale per il successo del FEIS, soprattutto nelle aree e nelle nicchie di mercato che richiedono maggiore specializzazione e know-how.***

Or. en

## **Emendamento 8**

### **Proposta di regolamento Considerando 11**

#### *Testo della Commissione*

(11) È opportuno ampliare la gamma degli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS per incrementarne la diffusione nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione.

#### *Emendamento*

(11) È opportuno ampliare la gamma degli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS per incrementarne la diffusione nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione. ***Al fine di contribuire all'obiettivo dell'Unione di coesione economica, sociale e territoriale e di ridurre le disuguaglianze regionali, occorre migliorare considerevolmente l'equilibrio geografico del sostegno del FEIS, prevedendo l'effettiva attuazione delle linee guida sulla diversificazione e sulla concentrazione geografica e rafforzando il ruolo del PECEI.***

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento

#### Considerando 14

##### *Testo della Commissione*

(14) Per finanziare parzialmente il contributo al fondo di garanzia dell'UE a carico del bilancio generale dell'Unione in vista degli investimenti supplementari, è opportuno ***operare uno storno*** dalla dotazione assegnata al meccanismo per collegare l'Europa (MCE) a norma ***del regolamento*** (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Per agevolare la combinazione con il FEIS o con altri strumenti finanziari pertinenti, in particolare quelli dedicati all'efficienza energetica, è altresì opportuno stornare stanziamenti per 1 145 797 000 EUR dagli strumenti finanziari dell'MCE verso la parte riservata alle sovvenzioni del medesimo.

---

<sup>4</sup> Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

##### *Emendamento*

(14) Per finanziare parzialmente il contributo al fondo di garanzia dell'UE a carico del bilancio generale dell'Unione in vista degli investimenti supplementari, ***un opportuno adeguamento alle aliquote-obiettivo del Fondo di garanzia dell'UE dovrebbe consentire il necessario aumento dei finanziamenti senza ridurre ulteriormente le scarse risorse della*** dotazione assegnata al meccanismo per collegare l'Europa (MCE) ***e a*** Orizzonte ***2020***, a norma dei regolamenti (UE) n. 1316/2013<sup>4</sup> ***e n. 1291/2013***<sup>5</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, ***come indicato nella valutazione della Commissione***. Per agevolare la combinazione con il FEIS o con altri strumenti finanziari pertinenti, in particolare quelli dedicati all'efficienza energetica, è altresì opportuno stornare stanziamenti per 1 145 797 000 EUR dagli strumenti finanziari dell'MCE verso la parte riservata alle sovvenzioni del medesimo.

---

<sup>4</sup> Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

<sup>5</sup> ***Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e***

*innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020  
e abroga la decisione n. 1982/2006/CE  
(Testo rilevante ai fini del SEE)  
(GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104-173).*

Or. en

## **Emendamento 10**

### **Proposta di regolamento Considerando 15**

#### *Testo della Commissione*

(15) L'esperienza maturata negli investimenti sostenuti dal FEIS suggerisce di portare l'importo-obiettivo del fondo di garanzia al **35 %** delle obbligazioni totali di garanzia dell'Unione, percentuale che assicura un livello di protezione adeguato.

#### *Emendamento*

(15) L'esperienza maturata negli investimenti sostenuti dal FEIS suggerisce di portare l'importo-obiettivo del fondo di garanzia al **32 %** delle obbligazioni totali di garanzia dell'Unione, percentuale che assicura un livello di protezione adeguato.

Or. en

## **Emendamento 11**

### **Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(15 bis) È necessario rilevare che la rigorosa attuazione del patto di stabilità e crescita per alcuni Stati membri, soprattutto quelli che hanno risentito maggiormente della recente crisi economica, rappresenta un ostacolo alla partecipazione diretta al FEIS o a quella indiretta tramite contributi in forma di finanziamenti pubblici a singoli progetti e piattaforme. Per incoraggiare ulteriori contributi da parte degli Stati membri e delle amministrazioni regionali e locali, i contributi nazionali diretti o indiretti dovrebbero essere considerati "misure una tantum" nel quadro del patto di***

## **Emendamento 12**

### **Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(16 bis) *Risulta evidente, inoltre, che il FEIS è uno strumento finanziario creato per aggiungere valore alle strutture finanziarie esistenti e non per sovrapporsi a esse; di conseguenza, non si suppone un'evoluzione del FEIS volta a sostituire (in parte o in toto) i fondi di coesione esistenti e le strutture correlate, né a comprometterne o ridurre l'ambito di applicazione o l'importanza.***

## **Emendamento 13**

### **Proposta di regolamento Considerando 17**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(17) La BEI e il FEI dovrebbero provvedere a informare i beneficiari finali, PMI comprese, dell'esistenza del sostegno del FEIS in modo da migliorare la visibilità della garanzia dell'Unione concessa a norma del regolamento (UE) 2015/1017.

(17) La BEI e il FEI dovrebbero provvedere a informare i beneficiari finali, PMI comprese, dell'esistenza del sostegno del FEIS in modo da migliorare la visibilità della garanzia dell'Unione concessa a norma del regolamento (UE) 2015/1017. ***Il logo del FEIS dovrebbe comparire in una posizione prominente nell'accordo di finanziamento, soprattutto nel caso di PMI, per aumentare la visibilità del FEIS come iniziativa dell'Unione.***

## Emendamento 14

### Proposta di regolamento

#### Considerando 22

##### *Testo della Commissione*

(22) È pertanto opportuno modificare di conseguenza **il regolamento (UE) n. 1316/2013** e il regolamento (UE) 2015/1017,

##### *Emendamento*

(22) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 2015/1017,

Or. en

## Emendamento 15

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 3

##### *Testo della Commissione*

Per fare meglio fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali, le attività speciali della **BEI** sostenute dal FEIS presentano generalmente caratteristiche quali subordinazione, partecipazione a strumenti di condivisione del rischio, transnazionalità, esposizione a rischi specifici o altri aspetti caratterizzanti descritti in maggiore dettaglio nell'allegato II.

##### *Emendamento*

Per fare meglio fronte ***all'inefficienza economica e finanziaria, compresi i*** fallimenti del mercato, ***le*** situazioni di investimento subottimali, ***le discrepanze nella capacità di investimenti degli Stati membri riflesse nei diversi premi di rischio, nella leva finanziaria delle frizioni o nel debole effetto moltiplicatore degli investimenti, oltre ai complicati progetti plurinazionali e frontaliere e all'assenza di assunzione dei rischi, soprattutto in materia di ricerca, innovazione e nuove tecnologie, come pure infrastrutture nuove e tradizionali, le*** attività speciali della BEI sostenute dal FEIS presentano generalmente caratteristiche quali subordinazione, partecipazione a strumenti di condivisione del rischio, ***oltre a garanzie di prima perdita,*** transnazionalità, esposizione a rischi specifici o altri aspetti caratterizzanti descritti in maggiore dettaglio

## Emendamento 16

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 4

#### *Testo della Commissione*

I progetti della BEI che presentano un rischio inferiore al rischio minimo relativo alle attività speciali della BEI possono essere *parimenti* sostenuti dal *FEIS se è richiesto* l'impiego della garanzia dell'Unione per garantire l'addizionalità quale definita al primo comma.

#### *Emendamento*

I progetti della BEI che presentano un rischio inferiore al rischio minimo relativo alle attività speciali della BEI *non* possono essere sostenuti dal FEIS *a meno che non sia necessario* l'impiego della garanzia dell'Unione per garantire l'addizionalità quale definita al primo comma, *e purché tali progetti non possano ricevere migliori finanziamenti mediante fondi della BEI più pertinenti.*

## Emendamento 17

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera a – punto -i (nuovo)

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 7 – paragrafo 8 – lettera d

#### *Testo in vigore*

d) infrastrutture delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

#### *Emendamento*

*-i) la lettera d) è sostituita dalla seguente:*

"d) infrastrutture delle tecnologie dell'informazione, *della sicurezza informatica, delle reti, delle blockchain* e della comunicazione;"



## Emendamento 18

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 4 – lettera a – punto i bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 7 – paragrafo 8 – lettera f

*Testo in vigore*

f) istruzione e formazione;

*Emendamento*

*i bis) la lettera f) è sostituita dalla seguente:*

*"f) sviluppo del capitale umano, istruzione e formazione;"*

Or. en

## Emendamento 19

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 4 – lettera a – punto ii bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 7 – paragrafo 8 – lettera h

*Testo in vigore*

h) PMI;

*Emendamento*

*ii bis) la lettera h) è sostituita dalla seguente:*

*"h) startup e PMI;"*

Or. en

## Emendamento 20

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 1 – lettera -a (nuova)

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera e – punto iv bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*-a) al paragrafo 2, lettera e), è aggiunto il seguente punto iv bis):*

*"iv bis) tecnologia delle blockchain;"*

## **Emendamento 21**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 5 – lettera a bis (nuova)**

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera e – punto iv ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*-a bis) al paragrafo 2, lettera e), è aggiunto il seguente punto iv ter):*

*"iv ter)internet delle cose;"*

Or. en

## **Emendamento 22**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 5 – lettera b**

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera e – punto iv quater (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*-a ter) al paragrafo 2, lettera e), è aggiunto il seguente punto iv quater):*

*"iv quater) sicurezza informatica e infrastrutture di protezione delle reti;"*

Or. en

## **Emendamento 23**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 5 – lettera b**

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1 bis

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

La BEI si pone come obiettivo di

La BEI si pone come obiettivo di

assicurare che almeno il 40 % dei finanziamenti del FEIS nel quadro dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione sostenga progetti con componenti che contribuiscono all'azione per il clima, in linea con gli impegni della COP21. Il comitato direttivo emana orientamenti precisi a tal fine.

assicurare che almeno il 40 % dei finanziamenti del FEIS nel quadro dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione sostenga progetti con componenti che contribuiscono all'azione per il clima, in linea con gli impegni della COP21, **compresa una quota minima del 20 % di finanziamenti del FEIS a sostegno dei progetti per l'efficienza energetica**. Il comitato direttivo emana orientamenti precisi a tal fine.

Or. en

## **Emendamento 24**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 5 – lettera d bis (nuova)**

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 9 – paragrafo 7 – comma 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***d bis) al paragrafo 7 è aggiunto il seguente comma:***

***"La partecipazione degli Stati membri e delle amministrazioni regionali e locali ai singoli progetti finanziati a titolo del FEIS o attraverso uno degli strumenti di cui al presente paragrafo è considerata una misura una tantum nel quadro del patto di stabilità e crescita analogamente ai contributi una tantum degli Stati membri, o ai contributi nazionali alle piattaforme di investimento tematiche o multinazionali.";***

Or. en

## **Emendamento 25**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 8 – lettera a**

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 12 – paragrafo 5

*Testo della Commissione*

5. Le risorse che alimentano il fondo di garanzia previste al paragrafo 2 sono impiegate per il raggiungimento di un livello atto a rispecchiare gli obblighi totali di garanzia dell'Unione ("importo-obiettivo"). L'importo-obiettivo è fissato al **35 %** degli obblighi totali di garanzia dell'Unione.;

*Emendamento*

5. Le risorse che alimentano il fondo di garanzia previste al paragrafo 2 sono impiegate per il raggiungimento di un livello atto a rispecchiare gli obblighi totali di garanzia dell'Unione ("importo-obiettivo"). L'importo-obiettivo è fissato al **32 %** degli obblighi totali di garanzia dell'Unione.";

Or. en

**Emendamento 26**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 9 – lettera a – punto i**

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

*Testo della Commissione*

Tale sostegno include una funzione di supporto mirato riguardo all'uso dell'assistenza tecnica per la strutturazione dei progetti, all'utilizzo di strumenti finanziari innovativi e al ricorso a partenariati pubblico-privato, tenendo conto delle specificità ed esigenze degli Stati membri che presentano mercati finanziari meno sviluppati.;

*Emendamento*

"Tale sostegno include una funzione di supporto mirato riguardo all'uso dell'assistenza tecnica per la strutturazione dei progetti, all'utilizzo di strumenti finanziari innovativi, **senza escludere le opzioni fintech e i titoli delle società veicolo, nonché alla costituzione, allo sviluppo e** al ricorso a partenariati pubblico-privato, tenendo conto delle specificità ed esigenze degli Stati membri che presentano mercati finanziari **e di capitali** meno sviluppati **o indeboliti dalla recente crisi finanziaria, che presentano lacune notevoli in materia di investimenti sui settori strategici che favoriscono vantaggi competitivi di lungo termine per gli Stati membri, compresi progetti di ricerca e innovazione rischiosi e meno sviluppati.**";

Or. en

## Emendamento 27

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera a – punto ii

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

"Sostiene inoltre la predisposizione di progetti riguardanti l'azione per il clima e i progetti di economia circolare o loro componenti, in particolare nel contesto della COP21, la predisposizione dei progetti *nel settore* digitale e la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, quinto comma.";

#### *Emendamento*

"Sostiene inoltre la predisposizione di progetti riguardanti l'azione per il clima e i progetti di economia circolare o loro componenti, in particolare nel contesto della COP21, la predisposizione **di** progetti **ambiziosi nei settori** digitale **e delle telecomunicazioni** e la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, quinto comma.;

Or. en

## Emendamento 28

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 9 – lettera a – punto i

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c

#### *Testo della Commissione*

c) lo sfruttamento delle conoscenze locali per agevolare il sostegno del FEIS in tutta l'Unione e ove possibile concorrere al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS di cui all'allegato II, punto 8, sostenendo la BEI nella generazione di operazioni;"

#### *Emendamento*

c) "lo sfruttamento delle conoscenze locali **e regionali** per agevolare il sostegno del FEIS in tutta l'Unione e concorrere al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS di cui all'allegato II, punto 8, sostenendo la BEI **e i promotori di progetti** nella generazione di operazioni;"

Or. en

## Emendamento 29

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera a – punto ii

Regolamento (UE) 2015/1017  
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera e

*Testo della Commissione*

e) la fornitura di sostegno proattivo per l'istituzione di piattaforme di investimento;

*Emendamento*

e) la fornitura di sostegno proattivo per l'istituzione, *se del caso*, di piattaforme di investimento *orientate dal mercato*;

Or. en

### **Emendamento 30**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera a – punto iii**

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera f

*Testo della Commissione*

f) la fornitura di consulenza sulla combinazione di altre fonti di finanziamento dell'Unione (quali i Fondi strutturali e d'investimento europei, Orizzonte 2020 e il meccanismo per collegare l'Europa) con il FEIS.";

*Emendamento*

f) "la fornitura di consulenza sulla combinazione di altre fonti di finanziamento dell'Unione (quali i Fondi strutturali e d'investimento europei, Orizzonte 2020, *compresi, fra gli altri, l'Istituto europeo per l'innovazione e la tecnologia* e il meccanismo per collegare l'Europa) con il FEIS, *agevolando, così, la combinazione delle varie risorse necessarie dell'Unione, compreso il meccanismo per collegare l'Europa (MCE), senza dare origine, al contempo, a disincentivi alla raccolta e alla mobilitazione di nuovi fondi o di capitali inutilizzati.*";

Or. en

### **Emendamento 31**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 9 – lettera a – punto i bis (nuovo)**

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*iii bis) è aggiunta la seguente lettera:  
"f bis) "la fornitura di consulenza in  
relazione a progetti che coinvolgono due o  
più Stati membri e il sostegno per  
l'istituzione di società veicolo o altri  
veicoli finanziari per progetti  
intraregionali, pluriregionali,  
multinazionali o transfrontalieri.";*

Or. en

### **Emendamento 32**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*b) i paragrafi 7 e 8 sono soppressi;*

*soppresso*

Or. en

### **Emendamento 33**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 11**

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 19 – paragrafo 1 bis

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

"La BEI e il FEI informano, o obbligano gli intermediari finanziari a informare, i beneficiari finali, **PMI comprese**, dell'esistenza del sostegno del FEIS.";

"La BEI e il FEI informano, o obbligano gli intermediari finanziari a informare i beneficiari finali dell'esistenza del sostegno del FEIS **e ad apporre il logo del Fondo in una posizione prominente dell'accordo di finanziamento, soprattutto nel caso delle PMI, su tutti i contratti che prevedono il sostegno del FEIS, aumentando, in tal modo, la consapevolezza del pubblico e allargando la visibilità.**";

## Emendamento 34

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 12

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 4

#### *Testo della Commissione*

Ove necessario la Commissione fornisce orientamenti dettagliati.

#### *Emendamento*

Ove necessario la Commissione fornisce orientamenti dettagliati. ***Inoltre, la Commissione formulerà in collaborazione con la BEI i criteri e le definizioni standard, oltre a un elenco di giurisdizioni finanziarie non cooperative, per garantire la trasparenza sulle questioni relative alla governance fiscale;***

Or. en

## Emendamento 35

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – punto 1

Regolamento (UE) n. 1316/2013

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

b) settore delle telecomunicazioni:  
***1 091 602 000*** EUR;

#### *Emendamento*

b) settore delle telecomunicazioni:  
***1 141 602 000*** EUR;

Or. en

## Emendamento 36

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – punto 1

Regolamento (UE) n. 1316/2013

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c



*Testo della Commissione*

c) settore dell'energia:  
5 005 075 000 EUR.

*Emendamento*

c) settore dell'energia:  
5 350 075 000 EUR.

Or. en